

# Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

## Progetti di legge

Le leggi

D.L. 6 luglio 2012, n. 95

“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

*Schede di lettura*

(Articoli da 13 a 25)

n. 672/2

Tomo II

10 settembre 2012

**Articolo 14, commi 11 e 12**  
**(Riduzione del personale del MIUR messo a disposizione del MAE e di quello impegnato presso le scuole all'estero)**

11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 626, comma 1, le parole «100 unità» sono sostituite dalle seguenti «70 unità»;

b) all'articolo 639, comma 3, le parole da «è stabilito» sino a «unità» sono sostituite dalle seguenti «è stabilito entro il limite massimo di 624 unità».

12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al raggiungimento del limite previsto dal comma 11, lettera b), non possono essere disposte nuove selezioni per il personale da destinare all'estero ai sensi dell'articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, né possono essere rinnovati i relativi comandi o fuori ruolo.

I **commi 11 e 12** riducono il contingente di personale del MIUR messo a disposizione del MAE per amministrare, coordinare e vigilare le scuole italiane all'estero, nonché quello impegnato presso le stesse scuole italiane all'estero, le scuole europee e le istituzioni scolastiche e universitarie estere (quelle, cioè che, disciplinate ai sensi della legislazione dello Stato ospitante, prevedano la presenza di docenti di lingua e cultura italiana retribuiti dal MIUR in base, ad esempio, ad accordi bilaterali in materia di scambi culturali).

In particolare, il **comma 11**, novellando il D.Lgs. 297/1994 (c.d. Testo unico dell'istruzione), dispone:

a) la **riduzione di 30 unità** (da 100 a 70) del contingente di personale appartenente ai ruoli del MIUR e di personale tecnico, direttivo e docente della scuola, messo a disposizione del Ministero degli affari esteri a Roma per amministrare, coordinare e vigilare le scuole italiane e le altre istituzioni educative all'estero (art. 626, co. 1, D.Lgs. 297/1994<sup>1</sup>).

La relazione tecnica (A.S. 3396) evidenziava che, in tal modo, si ridurrà il fabbisogno di supplenti annuali presso le scuole della provincia di Roma.

b) La **riduzione di 776 unità** (dal limite massimo di 1.400 a quello di 624) del **personale da destinare alle scuole italiane all'estero**, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche e universitarie estere (art. 639, co. 3, D.Lgs. 297/1994).

<sup>1</sup> Il co. 2 del medesimo art. 626 dispone, inoltre, l'assegnazione di un contingente di personale ispettivo tecnico e direttivo presso gli uffici diplomatici e consolari ai quali è affidata l'amministrazione di scuole all'estero, per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica. Il contingente è determinato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro del tesoro. Sia il personale di cui al co. 1 che quello di cui al co. 2 è collocato fuori ruolo.

La relazione tecnica parlava, peraltro, solo di riduzione di 400 unità di personale ( non era chiaro se tale differenza derivasse dall'effettiva consistenza organica del personale da destinare alle scuole italiane all'estero).

Ai sensi del **comma 12**, fino al raggiungimento del limite di cui al comma 11, lett. b), non possono più essere indette nuove selezioni per il personale da destinare all'estero ai sensi dell'art. 639 citato, né si possono più rinnovare i relativi comandi o fuori ruolo.

Al riguardo, la relazione tecnica (A.S. 3396) specificava che **la riduzione avverrà fra l'a.s. 2012/2013 e l'a.s. 2016/2017**, man mano che scadranno gli attuali collocamenti fuori ruolo e comandi che hanno durata quinquennale.

Evidenziava, inoltre, che il venir meno dei collocamenti fuori ruolo e comandi determinerà una pari riduzione del fabbisogno di supplenti annuali – stimata in 80 unità l'anno, dall'a.s. 2012/2013, all'a.s. 2016/2017 - mentre, con riferimento al MAE, verrà meno la spesa corrispondente al pagamento dell'assegno di sede da erogare al personale all'estero.

Con riferimento a quanto esposto nella relazione tecnica, si ricorda, tuttavia, che l'art. 2, co. 4-*novies*, del D.L. 225/2010 (L. 10/2011) ha disposto che la durata del servizio all'estero del personale docente e amministrativo della scuola non può superare nove anni. In sostanza, cioè, ha prorogato fino a nove anni scolastici il periodo di permanenza in servizio nella stessa sede e, in ragione del termine fissato, ha precisato che la stessa proroga non si applica a quanti abbiano già prestato servizio per un periodo pari o superiore. In tal modo, ha implicitamente modificato l'art. 9 della L. 147/2000 che disponeva, al co. 3, che il personale in questione non poteva prestare servizio all'estero per più di due periodi, ciascuno di cinque anni scolastici o accademici, e che i due periodi non potevano essere prestati continuativamente, ma dovevano essere intervallati da un periodo di servizio sul territorio nazionale di almeno 3 anni.

La disciplina relativa al personale docente e non docente in servizio presso istituzioni scolastiche italiane all'estero è recata principalmente dagli artt. 639-674 del D.Lgs. 297/1994 e dall'art. 9 della legge 147/2000.

Quest'ultimo dispone che la selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare sia alle scuole europee sia alle iniziative e alle istituzioni scolastiche ed universitarie all'estero, di cui all'art. 639 del D.Lgs. 297/1994, è effettuata mediante la formazione di una **graduatoria** permanente per **titoli** culturali, professionali e di **conoscenza della lingua**, da accertare mediante una prova pratico-orale finalizzata alla conoscenza scritta e orale della medesima. Tale **graduatoria** è **aggiornata ogni tre anni**. L'art. 2, co. 4-*novies* del D.L. 225/2010 ha, peraltro, disposto che fino al 31 agosto 2012 sono utilizzate per la destinazione all'estero del personale scolastico a tempo indeterminato le graduatorie relative al triennio scolastico 2007/2008-2009/2010.

Al personale operante presso istituzioni scolastiche italiane all'estero è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico disciplinato dagli artt. 657-673 del D.Lgs. 297/1994: in particolare, vengono erogati uno specifico assegno mensile di sede, nonché indennità di sistemazione e rimborsi per spese di viaggi da e per l'Italia.

Ai sensi dell'art. 656 del D.Lgs. 297/1994, al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano in linea di massima le norme dettate per il personale docente.

**Articolo 14, commi 23-25**  
**(Riduzione di alcune spese per il personale**  
**del Ministero degli Affari esteri)**

23. Per l'anno 2012 le unità complessive di personale diplomatico e amministrativo e del contingente degli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 inviate all'estero non possono essere superiori a quelle rispettivamente in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

24. Per l'anno 2012 in relazione al personale di cui agli articoli 152 e 157 del

decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 non si procede ad adeguamenti retributivi e non si sostituiscono 100 unità di personale cessato.

25. Per l'anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di cui ai commi 23 e 24 sono ridotti rispettivamente di euro 4.300.000 e di euro 5.000.000.

Il **comma 23** prevede che per l'anno 2012 le unità complessive di personale diplomatico e amministrativo e del contingente degli esperti inviate all'estero non possano essere superiori a quelle rispettivamente in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 24** stabilisce che per l'anno 2012 non si procede ad adeguamenti retributivi per il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituti italiani di cultura all'estero, né si dà luogo alla sostituzione di 100 unità di personale cessato.

Il **comma 25** precisa le riduzioni di spesa che conseguono all'applicazione dei due precedenti commi.

Il **comma 23** stabilisce che per l'anno 2012 le unità complessive di personale diplomatico e amministrativo, nonché del contingente degli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18<sup>2</sup>, inviate all'estero, non possano essere superiori a quelle in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Si ricorda che l'art. 31 del citato D.P.R. prevede che al servizio delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari è adibito esclusivamente personale di ruolo e a contratto dell'Amministrazione degli affari esteri.

Sono ammesse eccezioni nel caso di missione temporanea o, ai sensi dell'art. 168, **per l'espletamento di specifici incarichi** che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici - in questo caso **si può ricorrere ad esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici** appartenenti a carriere direttive o di uguale rango.

---

<sup>2</sup> Recante *Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri*.

Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato e da Enti pubblici, **l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare in via eccezionale e fino ad un massimo di trenta unità, persone estranee alla pubblica Amministrazione** purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire, comprovata da adeguata esperienza professionale

Complessivamente, **il contingente di esperti** che l'Amministrazione degli Affari esteri può utilizzare a norma dell'art. 168 **non può superare il numero di centosessantacinque** (di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo) con l'esclusione delle unità riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, nonché al contrasto della criminalità organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea.

In relazione al comma 23, la relazione tecnica (A.S. 3396) evidenzia che la **riduzione di 4,3 milioni** di euro sul capitolo 1276/Esteri – che ricomprende anche i diversi profili dell'indennità di servizio all'estero, e ha una dotazione complessiva per il 2012 di **336,5 milioni di euro** - per l'anno 2012 consegue alla mancata copertura di posti all'estero secondo il seguente schema:

- **13 esperti** ex art. 168 (prevista riduzione di risorse sul capitolo pari a 1,3 milioni)
- **10 funzionari diplomatici** (prevista riduzione di risorse sul capitolo pari a 698.081 euro)
- **58 dipendenti di area funzionale** (prevista riduzione di risorse sul capitolo pari a 2.310.430 euro)

Il **comma 24** stabilisce che per l'anno 2012 non si procede ad adeguamenti retributivi per il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituti di cultura, di cui agli articoli 152 e 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, né si dà luogo alla sostituzione di 100 unità di personale cessato.

L'articolo 152 del D.P.R. 18/1967 prevede per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri - rappresentanze diplomatiche, uffici consolari di prima categoria e istituti italiani di cultura – la facoltà di assumere personale a contratto, con l'autorizzazione dell'amministrazione centrale del MAE, per un totale di non oltre 2.277 unità (soglia questa da ultimo fissata dal comma 1317 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007). I contratti di assunzione sono stipulati a tempo indeterminato, con una prova di nove mesi, terminata la quale viene disposta la conferma o la risoluzione del contratto, sulla scorta di una relazione del capo dell'ufficio. Le mansioni degli impiegati a contratto sono quelle previste nei contratti individuali, in quanto compatibili con l'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero.

Per quanto riguarda l'articolo 157 del D.P.R. 18/1967 esso riguarda la retribuzione degli impiegati a contratto, e prevede che la retribuzione annua base è fissata e successivamente adeguata tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale,

del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi in primo luogo di quelli dell'Unione europea, nonché da organizzazioni internazionali. La retribuzione annua base è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee, ed è di norma fissata e corrisposta in valuta locale.

In relazione al comma 24, la relazione tecnica (A.S. 3396) evidenzia che il **definanziamento, pari a 5 milioni di euro** per l'anno 2012 dei capitoli 1275 e 1278 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri – dedicati appunto alle retribuzioni nette degli impiegati a contratto e agli oneri sociali corrisposti dal MAE, e con una dotazione, rispettivamente, di 92,8 e 30 milioni di euro - consegue al:

- a) contenimento della spesa per adeguamenti retributivi al personale a contratto ai sensi del D.P.R. n. 18 del 1967: mancati adeguamenti retributivi con un risparmio pari a 2.350.000 euro;
- b) rinvio dell'assunzione di 100 unità a contratto in sostituzione di impiegati cessati dal servizio, per una riduzione pari a 2,5 milioni;
- c) sostituzione di personale a contratto con normativa italiana con personale a contratto secondo la legge locale, che determina ulteriori riduzioni di spesa pari a 100.000 euro;
- d) passaggio dal sistema di finanziamento delle retribuzioni del personale a contratto incentrato sulla rimessa valutaria a quello imperniato sul mandato diretto, che determina la riduzione dei residui di finanziamento, e quindi un risparmio pari a 50.000 euro.

Il **comma 25** registra le riduzioni di spesa che per l'anno 2012 comportano rispettivamente l'applicazione del comma 23 (**4.300.000 euro**) e del comma 24 (**5.000.000 euro**).